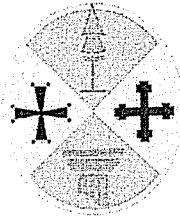


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 269/X^a

4^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE



Regione Calabria

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 34411 del 29.08.2017
Classificazione 02.05

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE n. ____/10^a

“Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)”

Consigliere regionale firmatario:

Domenico Bevacqua

Proposta di legge recante:

“Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il rischio incendi boschivi rientra nel gruppo dei rischi ambientali maggiori per i quali è necessario applicare processi di conoscenza scientifica dei fenomeni e di valutazione delle politiche di mitigazione e prevenzione.

Un'attenta pianificazione regionale, che venga considerata ordinaria attività per tenere conto dell'evoluzione dinamica del rischio degli incendi, è necessaria per il raggiungimento di migliori risultati. Il problema degli incendi boschivi può essere, infatti, contrastato efficacemente soltanto attraverso una strategia pianificata e programmata a livello territoriale che tenga conto delle quattro fasi della filiera: Pianificazione - Previsione - Prevenzione - Lotta Attiva.

Fra i molteplici fattori connessi alla propagazione degli incendi assumono particolare rilevanza le caratteristiche delle coperture vegetali, lo stato dei combustibili, l'esposizione dei versanti e le loro caratteristiche clivometriche, nonché la caratterizzazione climatica del territorio.

L'abbandono, inoltre, di molte aree agricole e boscate e il derivante deterioramento dello stato colturale dei boschi contribuiscono all'incremento della frequenza di condizioni predisponenti lo sviluppo del fuoco.

Per delineare un quadro articolato del fenomeno degli incendi boschivi è indispensabile procedere ad un esame approfondito delle cause, al fine di individuare gli aspetti più significativi della dinamica degli eventi, le connessioni con il contesto socio-ambientale nel quale si sviluppano gli incendi, i vantaggi e gli interessi, anche di tipo criminoso, che si intrecciano con il verificarsi degli eventi, le misure da adottare per contrastarne gli effetti.

La prevenzione indiretta rappresenta l'attività finalizzata al controllo delle cause determinanti gli incendi boschivi. Si tratta quindi dell'insieme di azioni di divulgazione e di educazione rivolte alla popolazione e finalizzate sia alla riduzione delle occasioni di incendio, sia al comportamento da tenere in caso di incendio boschivo.

Diversamente, la prevenzione diretta comprende le attività di prevenzione che agiscono sui fattori predisponenti e su tutti quei fattori che possono favorire la propagazione e il controllo dell'evento. Questa si esplica attraverso interventi diretti sul territorio, rivolti al sistema antincendio e al sistema delle conoscenze (ricerca, pianificazione).

Nell'ambito della prevenzione anche la formazione del personale e dei volontari impegnati nell'antincendio boschivo riveste un ruolo fondamentale.

Il legislatore nazionale, attraverso la Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge Quadro in materia di incendi boschivi), ha provveduto a normare la materia in maniera organica, predisponendone il recepimento da parte delle legislazioni regionali.

Fra le Regioni che nel corso degli ultimi hanno ottemperato, manca a tutt'oggi la Calabria.

Anche alla luce dei recenti disastri incendiari cui abbiamo assistito nel territorio calabrese, appare, pertanto, necessario e non ulteriormente procrastinabile che la Regione recepisca in maniera completa e puntuale quanto previsto dalla normativa nazionale, in primo luogo per la realizzazione di programmi specifici e progetti di rilevante entità e complessità, al fine di adeguare, migliorare e potenziare l'azione di difesa degli incendi.

Ed è esattamente questa la finalità della presente proposta di legge.

Ai sensi dell'attuale legislazione nazionale, la Regione è l'Ente competente in materia di prevenzione degli incendi boschivi sul proprio territorio; a essa sono infatti demandati il coordinamento dell'attività antincendio, la gestione dei mezzi aerei di spegnimento (esclusi i Canadair di competenza del Ministero per le politiche agricole e forestali), il finanziamento delle attività antincendio effettuate dagli Enti locali (acquisto attrezzature, radio, corsi di formazione, attività dimostrative ecc.).

Oltre alla programmazione e al coordinamento, la Regione assolve anche la funzione pianificatoria che esplica attraverso il Piano AIB di previsione, prevenzione e lotta agli incendi, il principale strumento che fornisce le linee guida e di intervento da adottarsi in tutto il territorio calabrese, nonché indirizzi per le attività formative e informative rivolte alla popolazione.

La Regione Calabria, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla L. 353/2000, redige regolarmente il *Piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi*, con i relativi aggiornamenti.

Il Piano regionale rappresenta il principale documento di riferimento in materia AIB, attraverso il quale la Regione affronta diverse tematiche, approfondendo in particolar modo le linee guida per le attività di previsione, prevenzione e ripristino e le modalità di svolgimento della lotta attiva. Attraverso il documento la Regione affronta diverse tematiche, approfondendo in particolar modo le linee guida per le attività di previsione, prevenzione e ripristino e le modalità di svolgimento della lotta attiva; provvede inoltre a delineare i criteri di intervento e le competenze delle diverse figure coinvolte nell'AIB, soffermando l'attenzione anche sulla necessità di organizzare e approfondire gli aspetti connessi alla formazione, l'informazione e la sicurezza. In riferimento a quest'ultima la Regione colloca al centro delle proprie valutazioni la sicurezza degli operatori investendo in attività

di formazione e in attrezzature; questo orientamento emerge ed è chiaramente ribadito nelle procedure operative individuate nel Piano regionale.

Il catasto delle aree percorse dal fuoco, istituito dalla stessa legge quadro in materia di incendi boschivi, è uno strumento essenziale per l'applicazione dei limiti e divieti e quindi anche per la prevenzione degli incendi dolosi innescati per perseguire interessi specifici, per cui si palesa di estrema importanza la predisposizione di una cornice-guida a livello regionale che funga da incentivo e da assistenza affinché tutti i comuni si dotino di questo strumento.

In relazione, poi, ai divieti e alle sanzioni previsti dall'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, la Regione si impegna a vigilare e far applicare e rispettare in maniera puntuale, costante e cogente. In particolare:

impedendo, per almeno *quindici anni*, che le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco possano avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio;

impedendo, per *dieci anni*, che sui predetti soprassuoli, si realizzino edifici nonché strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;

impedendo, per *cinque anni*, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche;

impedendo, per *dieci anni*, il pascolo e la caccia sui soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.

In ordine a una descrizione sommaria del successivo articolato, le disposizioni di cui all'articolo 1, oltre a dettare le finalità generali e specificare i principi sottesi alle azioni che la normativa nazionale pone in capo alla Regione, provvedono alla delimitazione semantica dei termini-chiave richiamati nella normazione.

L'articolo 2 definisce puntualmente le caratteristiche delle azioni relative alla prevenzione diretta e indiretta.

L'articolo 3 statuisce il contenuto e la modalità di redazione e approvazione del Piano AIB, attribuendo rilievo legislativo a quanto disposto nell'approvazione del Piano attualmente in vigore e statuendo una verifica puntuale dell'efficacia del Piano messo in atto.

L'articolo 4 detta le procedure per la dichiarazione dello stato di massimo rischio e pericolosità per gli incendi boschivi ed evidenzia gli stringenti divieti specifici conseguenti alla dichiarazione medesima.

L'articolo 5 dispone la definizione regionale dei requisiti minimi e dell'approccio metodologico che i Comuni sono tenuti a rispettare in relazione al catasto degli incendi boschivi.

L'articolo 6 dispone la clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale la legge non comporta nuove o maggiori spese a valere sulla finanza regionale.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge reca norme che non comportano alcun onere finanziario a valere sul bilancio regionale.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, infatti, oltre a dettare le finalità generali e specificare i principi sottesi alle azioni che la normativa nazionale pone in capo alla Regione, provvedono alla delimitazione semantica dei termini-chiave richiamati nell'articolato.

L'articolo 2 definisce puntualmente le caratteristiche delle azioni relative alla prevenzione diretta e indiretta.

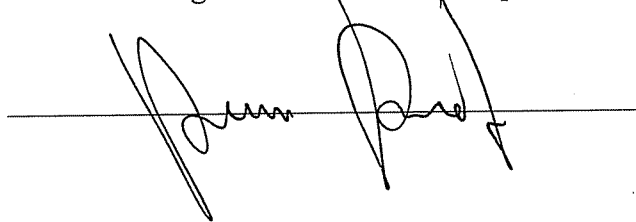
L'articolo 3 statuisce il contenuto e la modalità di redazione e approvazione del Piano AIB, attribuendo rilievo legislativo a quanto già disposto nell'approvazione del Piano attualmente in vigore.

L'articolo 4 detta le procedure per la dichiarazione dello stato di massimo rischio e pericolosità per gli incendi boschivi ed evidenzia gli stringenti divieti specifici conseguenti alla dichiarazione medesima.

L'articolo 5 dispone la definizione regionale dei requisiti minimi e dell'approccio metodologico che i Comuni sono tenuti a rispettare in relazione al catasto degli incendi boschivi.

A conferma di quanto indicato, l'articolo 6 dispone la clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale la legge non comporta nuove o maggiori spese a valere sulla finanza regionale.

Consigliere Domenico Bevacqua

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo : Legge regionale “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)”

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ annuale, P “ Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

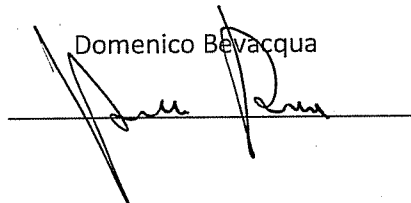
Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell’indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Domenico Bevacqua



Tab. 2 Copertura finanziaria:

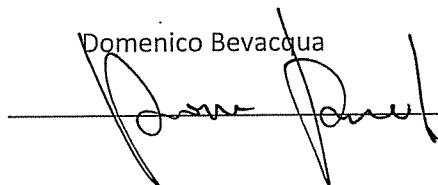
Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
Totale				

Domenico Bevacqua



Proposta di legge recante:

“Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)”.

ARTICOLATO

Art. 1.

(Finalità, definizioni e azioni)

1. La Regione persegue la finalità di protezione del proprio patrimonio boschivo dagli incendi, per una corretta gestione del territorio orientata alla tutela dell'ambiente, nonché per lo sviluppo economico e sociale della Calabria.
2. La Regione contribuisce all'accrescimento del capitale naturale inteso come insieme di beni naturali che l'ambiente mette a disposizione in termini di servizi ecosistemici.
3. La Regione riconosce, altresì, l'interesse pubblico della gestione forestale condotta secondo criteri di sostenibilità ambientale ai fini della corretta conduzione delle attività selvicolturali orientate a favorire la capacità di resilienza del sistema bosco.
4. In ragione del D.Lgs. 177/2016, la Regione provvede a riorganizzare i propri sistemi regionali di antincendio boschivo, in termini di risorse umane e di mezzi terrestri ed aerei, nell'ottica della maggior efficienza possibile al fine di garantire adeguati livelli di risposta, specialmente in quei contesti nei quali esisteva un collaudato e consolidato rapporto di collaborazione con il preesistente Corpo Forestale dello Stato.
5. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) bosco: i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti.Sono assimilati a bosco: i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; le aree forestali

temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi.

b) incendio boschivo: fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree;

c) accensione fuoco: la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme e condotta sotto costante controllo di chi l'ha messa in atto;

d) abbruciamento: la combustione di residui vegetali con fuoco condotto in modo andante;

e) fuoco prescritto: tecnica di applicazione esperta ed autorizzata del fuoco su superfici prestabilite per conseguire specifici obiettivi gestionali, definiti dalla pianificazione antincendi.

6. In applicazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), la Giunta regionale:

a) promuove azioni volte a ridurre il rischio incendi boschivi;

b) predispone il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, di seguito denominato Piano AIB (antincendi boschivi), e provvede annualmente alla revisione dello stesso;

c) applica le procedure operative approvate dalla struttura regionale competente per materia, quale strumento di organizzazione e gestione del sistema operativo AIB;

d) stipula accordi con le istituzioni dello Stato indicate all'articolo 7, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, per attività di formazione, previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;

e) cura, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi, incentivando la costituzione di cooperative, costituite da giovani e disoccupati di lunga durata, rivolte all'attuazione di servizi manutenzione, recupero, salvaguardia, miglioramento, messa in sicurezza del patrimonio forestale e naturale

f) persegue l'incremento quali-quantitativo della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività a queste connesse;

g) contrasta l'abbandono e la desertificazione antropica delle aree agricole e boscate e il derivante deterioramento dello stato colturale dei boschi che contribuiscono all'incremento della frequenza di condizioni predisponenti lo sviluppo del fuoco;

- h) nell'ambito della salvaguardia degli ambienti naturali, del paesaggio e degli ecosistemi, tutela le specie endemiche vegetali e animali, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, nonché le funzioni sociali e multiple dei boschi;
- i) stipula contratti per l'impiego di velivoli nella lotta attiva agli incendi boschivi e per attività formative ed informative;
- l) favorisce studi e ricerche relativi alla previsione, alla prevenzione, alla lotta agli incendi boschivi e alla ricostituzione del bosco danneggiato dal fuoco;
- m) promuove azioni di sensibilizzazione ed informazione alla popolazione sul pericolo e sul rischio incendi e promuove, ai fini della crescita e della effettiva educazione ambientale, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado;
- n) favorisce la ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco, indicando nel Piano AIB le linee guida per il corretto svolgimento degli interventi, articolate per tipologie di formazioni boschive.

Art. 2.

(Prevenzione)

1. Ai fini della presente legge, si distinguono la prevenzione indiretta e la prevenzione diretta; esse sono attuate nel rispetto delle finalità del Piano AIB (di cui al successivo articolo 3) e secondo gli obiettivi da esso indicati.
2. La prevenzione indiretta comprende tutte le azioni capaci di limitare le occasioni di incendio senza agire sulla vegetazione forestale da difendere. Si intendono per attività di prevenzione indiretta le azioni di divulgazione, informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione, delle scuole e degli enti pubblici e privati in materia di incendi boschivi.
3. La prevenzione diretta comprende tutti gli interventi idonei a rendere la vegetazione forestale meno percorribile e danneggiabile dal fuoco; essi sono programmati e progettati in rapporto al comportamento ed alle conseguenze dell'incendio prevedibili nei luoghi in cui è realizzata la prevenzione stessa.
4. Ai fini della prevenzione diretta, la Regione o i soggetti attuatori da essa individuati, curano la realizzazione delle seguenti opere ed interventi:
 - a) viali o fasce tagliafuoco le cui caratteristiche tecniche sono conformi a quanto indicato nel piano;
 - b) strade forestali di servizio e piste di attraversamento dei beni silvopastorali;
 - c) torri e posti di avvistamento, compresi gli impianti di monitoraggio e telerilevamento AIB;
 - d) impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmissione;

e) canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi serbatoi idrici, punti d'acqua utili per l'estinzione;

f) interventi colturali nei boschi e nei pascoli atti a diminuire la quantità di combustibile vegetale.

5. A fini preventivi e gestionali è ammesso l'uso del fuoco prescritto nei seguenti casi:

a) diminuzione dell'intensità e della diffusibilità degli incendi boschivi mediante la riduzione della biomassa bruciabile esclusivamente nelle formazioni erbacee o arbustive e in popolamenti forestali in cui il rischio incendi è alto;

b) manutenzione dei viali tagliafuoco;

c) conservazione di specifici habitat erbacei o arbustivi, biotopi o di specie vegetali la cui esistenza è consentita o favorita dal passaggio periodico del fuoco;

d) rinnovo del pascolo per prevenire gli incendi di origine pastorale;

e) ricerca scientifica.

6. L'applicazione del fuoco prescritto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla struttura regionale competente che, previa valutazione di un progetto esecutivo da parte del proponente ed in conformità a quanto previsto dal piano, prescrive gli accorgimenti necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti nel progetto esecutivo e condurre l'intervento di fuoco prescritto in sicurezza. Gli interventi autorizzati sono realizzati sotto la responsabilità di personale appositamente formato ed abilitato all'uso del fuoco prescritto, appartenente al sistema operativo AIB.

ARTICOLO 3

(Programmazione)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta Regionale approva, ai sensi dell'art. 3 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, il Piano Regionale AIB (Anti Incendi Boschivi) per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

2. Il Piano AIB è predisposto e redatto con il contributo di rappresentanti dei seguenti Enti e/o Dipartimenti regionali:

a) UOA Politiche della Montagna Foreste e Forestazione, Difesa del suolo;

b) UOA Protezione Civile;

c) Dipartimento Ambiente e Territorio;

d) ARPACAL;

e) Parchi Nazionali;

f) Azienda Calabria Verde;

g) Consorzi di Bonifica Calabresi.

3. Nel Piano AIB è prevista un'apposita sezione dedicata:
 - a) ai Piani AIB dei Parchi naturali e delle Riserve dello Stato, già oggetto di valutazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - b) alle Aree Naturali Protette Calabresi.
4. Nel Piano AIB è prevista un'apposita sezione che, ottemperando alla normativa nazionale, detta i divieti, le prescrizioni, le deroghe e le cautele per l'accensione di fuochi nei boschi.
5. Per il conseguimento delle finalità previste nel Piano AIB e per l'espletamento delle connesse attività operative potranno essere sottoscritte apposite convenzioni con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e con le organizzazioni del Volontariato iscritte nell'apposito Albo regionale delle Associazioni con specializzazione in antincendio boschivo
6. Per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è istituita la sala operativa unificata permanente di cui all'art. 7, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353.
7. In relazione all'efficacia del Piano AIB messo in opera, la Regione:
 - a) entro il 30 settembre di ogni anno, procede all'esame e alla valutazione del funzionamento del Piano AIB messo in atto, con valutazione dei punti di forza e debolezza e con esame comparativo rispetto agli anni precedenti;
 - b) entro il 31 ottobre di ogni anno, stabilisce, con tutti i soggetti addetti all'attuazione del piano AIB, la programmazione degli interventi di prevenzione (fasce tagliafuoco da realizzare, piste, viabilità forestale, punti di approvvigionamento idrico) e la previsione del numero di uomini e mezzi, nonché la verifica dello stato di efficienza dei mezzi medesimi.

*

Art. 4

(Determinazione stato di massimo rischio e pericolosità)

1. Fatti salvi i contenuti del Piano AIB, in occasione di situazioni meteorologiche favorevoli allo svilupparsi degli incendi boschivi, sentita la struttura regionale competente per materia e le autorità preposte, il Presidente della Giunta Regionale dichiara lo stato di rischio e di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale, impartendo le prescrizioni necessarie
2. Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massimo rischio e pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe eventualmente previste in base al comma 4 dell'articolo 2 della presente legge e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio. In particolare, in terreni boscati, pascolivi o cespugliati, a partire da una distanza inferiore a cento metri da essi, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o

elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che può creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

3. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano sempre e in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento e i divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, che la Regione si impegna a far applicare e rispettare in maniera puntuale, costante e cogente.

Art. 5

(Catasto degli incendi boschivi)

1. La Regione Calabria assiste i Comuni nella redazione del catasto delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 353/2000, predisponendo chiare indicazioni sui requisiti minimi nonché sull'approccio metodologico da utilizzare nella redazione degli elaborati per la creazione del catasto medesimo.

2. Il catasto viene realizzato sulla base dei dati elaborati dai Carabinieri ambientali sui rilevamenti GPS delle aree percorse dal fuoco con sovrapposizioni di aerofotogrammetrie e con la specifica delimitazione del livello di danno subito dalle specie arboree.

3. I Comuni hanno l'obbligo di aggiornare annualmente la cartografia delle aree incendiate e, conseguentemente, gli strumenti urbanistici di competenza.

4. La Regione dispone forme specifiche di penalità a valere sulla partecipazione a bandi e finanziamenti regionali per i Comuni che non ottemperano alla redazione e aggiornamento del catasto incendi e della relativa cartografia delle aree incendiate.

Art. 6

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).